**DECRETO LEGISLATIVO N° 62 DEL 13 APRILE 2017 ( modifiche al decreto 122/2009)**

**SINTESI DEGLI ARTICOLI**

**ART. 1 – PRINCIPI GENERALI**

**Comma 1)** La valutazione ha come oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento e ha le seguenti finalità:

* formativa ed educativa
* miglioramento degli apprendimenti
* Raggiungimento del successo formativo
* Documentazione dello sviluppo dell’identità
* Promozione dell’autovalutazione di ciascuno

**Comma 2)** La valutazione è coerente con: l’offerta formativa – con la personalizzazione dei percorsi – con le Indic. Nazionali 2012 – con le Linee Guida 2010 n° 87/88/89.

La valutazione è effettuata dai docenti seguendo i CRITERI e le MODALITÀ definiti dal Collegio docenti e che sono inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa.

**Comma 3) e 4)** La valutazione del comportamento riguarda lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e si deve fare riferimento al Regolamento d’istituto e al Patto di corresponsabilità. La scuola deve attivare iniziative di promozione e valorizzazione dei comportamenti positivi degli studenti e di coinvolgimento anche dei genitori.

**Comma 5)** Definizione di modalità di comunicazione efficaci e trasparenti alle famiglie in merito alla valutazione del percorso scolastico.

**Comma 6)** Certificazione delle competenze per favorire anche l’orientamento.

**Comma 7)** Partecipazione obbligatoria alle prove INVALSI.

**Comma 8)** Gli alunni stranieri: diritto all’istruzione- stesse forme di valutazione.

**ART. 2 – VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

**Comma 1)**La valutazione periodica espressa in decimi che indicano i differenti livelli di apprendimento.

**Comma 2)** Attivazione di strategie per il miglioramento degli apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

**Comma 3)** I docenti della RC e delle attività alternative partecipano all’attività di valutazione. La valutazione deve essere integrata con un giudizio sintetico sulla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo dell’apprendimento raggiunto. Anche i docenti di altri insegnamenti e attività dell’offerta formativa, devono esprimersi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

**Comma 4)** Devono essere valutate le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”.

**Comma 5)** La valutazione del comportamento attraverso un giudizio sintetico riportato sul Documento di valutazione. Per gli alunni della S.S. I grado resta fermo D.P.R. n° 249 .

**Comma 6)** I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe.

**Comma 7)** La valutazione della R.C. e attività alternative espressa con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e il livello di apprendimento conseguito.

**ART. 3 – AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA**

**Comma 1)** Ammissione alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

**Comma 2)** Attivazione di specifiche strategie, adeguate e mirate, per il miglioramento dei livelli apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

**Comma 3)** Non ammissione solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione e documentazione.

**ART. 4 – RILEVAZIONI NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA**

**Comma 1)**Prove di rilevamento nazionale INVALSI per le classi seconde e quinte – discipline ITA MAT e ING ( Inglese solo per la classe V – da maggio 2018).

**Comma 2)** Le prove INVALSI restituiscono informazioni utili al miglioramento dell’efficacia dell’azione educativo-didattica.

**Comma 3)** Le attività relative di svolgimento della prova sono da considerare attività ordinarie d’Istituto.

**Comma 4)** Per la prova di lingua inglese si fa riferimento al Quadri di riferimento Europeo per la lingua (livello A1) e si concentra sulla rilevazione di abilità di comprensione e uso della lingua.

**ART. 5 – VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

**Comma 1)** Per validità anno scolastico e ai fini della valutazione si fa riferimento alla frequenza dei ¾ del monte orario.

**Comma 2)** Il collegio docenti può fissare delle deroghe a tali limite.

**Comma 3)** Se non ci sono presupposti per la valutazione si delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo.

**ART. 6 – AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ED ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO**

**Comma 1)** Ammissione alla classe successiva come quanto previsto dal D.P.R. n° 249/88 e dall’art. 2 del D.L. 62.

**Comma 2)** Se risulta una mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline allora ne consegue la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.

**Comma 3)** Attivare strategie di miglioramento per colmare le carenze di apprendimento nelle diverse discipline.

**Comma 4)** Voto per la R.C. è espresso con giudizio sintetico D.P.R. 751/85; il voto delle attività alternative, se determinante, diventa un giudizio motivato iscritto a verbale.

**Comma 5)** Il voto di ammissione all’esame espresso in decimi e va considerato il percorso scolastico dello studente

**ART. 7 – PROVE NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

**Comma 1)** Prove INVALSI effettuate Computer Based per la classe III , discipline ITA – MAT – ING.

**Comma 2)** Prove Invalsi come strumento di autovalutazione della scuola e per migliorare l’efficacia dell’azione educativo-didattica.

**Comma 3)** Prova lingua di Inglese per accertare le abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con enti certificatori.

**Comma 4)** Lo svolgimento delle prove entro il mese di aprile e la partecipazione equivale come requisito di ammissione all’esame finale. Per le assenze giustificate ( gravi motivi documentati) è prevista una sezione suppletiva.

**Comma 5)** Le azioni relative allo svolgimento prove sono attività ordinarie della scuola.

**ART. 8 – SVOLGIMENTO ED ESITO DELL’ESAME DI STATO**

**Comma 1)** Finalità dell’esame conclusivo: verifica conoscenze, abilità e competenze dell’alunno anche in funzione orientativa.

**Comma 2)** Commissione d’esame articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza composta dai docenti del consiglio di classe. Funzione di Presidente al dirigente scolastico; in caso di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica funge da presidente un docente collaboratore del dirigente.

**Comma 3)** Tre prove scritte ed un colloquio con votazioni in decimi.

**Comma 4)** Prova scritta ITA – MAT- ING e altra lingua straniera studiata.

**Comma 5)** Il colloquio verificherà particolarmente le capacità di argomentazione, risoluzione problemi, pensiero critico e riflessivo, livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e delle lingue straniere. Per istituti ad indirizzo musicale è prevista una prova pratica di strumento.

**Comma 6)** Le modalità di articolazione e svolgimento esame sono definite con decreto del Ministero.

**Comma 7)** La valutazione finale espressa in decimi e sarà calcolata dalla media arrotondata all’unità superiore di 0,5, voto di ammissione e media voti prove scritte più colloquio. Esame superato con votazione minima di 6/10.

**Comma 8)** Votazione di 10/10 prevista con lode se con deliberazione all’unanimità della commissione considerando i risultati delle prove di esame e del percorso scolastico del triennio.

**Comma 9)** La valutazione dei privatisti: voto prove scritte e colloquio.

**Comma 10)** Sessione suppletiva d’esame per assenze giustificate e documentate.

**Comma 11)** Gli esiti di tutti gli alunni sono resi pubblici con affissione all’albo della scuola.

**ART. 9 – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO**

**COMMA 1)** Finalità della certificazione: descrivere lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza acquisite dagli alunni.

**Comma 2)** Certificazione delle competenze rilasciate a conclusione scuola primaria e secondaria di primo grado.

**Comma 3)** Il modello di certificazione emanato con decreto dal MIUR sulla base di questi principi:-Profilo dello studente dalle In. Nazionali – Competenze chiave europee – definizione di diversi livelli di acquisizione di competenze – valorizzazione di competenze significative sviluppate anche in ambito extrascolastico – coerenza con il PEI per alunni con disabilità – espressione del livello raggiunto nelle prove Invalsi e certificazione abilità lingua inglese.

**ART. 10 – ESAMI DI IDONEITA’ NEL PRIMO CICLO E AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DEI CANDIDATI PRIVATISTI**

**Comma 1)** L’ammissione alle classi II-III-IV-V primaria e per la classe I della S.S. primo grado, è possibile a coloro che sostengono un esame e che nello stesso anno dell’esame abbiano compiuto 6-7-8-9-10 anni.

**Comma 2)** Per l’accesso alle classi II e III della S.S. primo grado chi sostiene esame e in quell’anno abbiano compiuto 11-12 anni.

**Comma 3)** Alunni di una scuola non statale non paritaria sosterranno l’esame come candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria.

**Comma 4)** L’esito dell’esame espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.

**Comma 5)** Ammissione all’esame da privatista coloro che abbiano compiuto 13 anni e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della S.S. di primo grado.

**Comma 6)** Per l’ammissione all’esame i privatisti devono aver partecipato alle prove Invalsi.

**Comma 7)**Iin caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia, gli alunni sostengono l’esame in una scuola statale o paritaria.

**ART. 11 VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**

**Comma 1)** La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base di art. 12 L. 104/92.

**Comma 2)** L’obiettivo da perseguire è espresso nell’art. 314 –comma 2- D.L. 297/94.

**Comma 3)** Per l’ammissione alla classe successiva e per l’esame finale si fa riferimento al PEI.

**Comma 4)** Gli alunni con disabilità partecipano alle prove nazionali Invalsi prevedendo adeguate misure compensative e dispensative o esonero della prova.

**Comma 5)** Per le prove d’esame possono essere utilizzate attrezzature tecniche e sussidi didattici, ausili utilizzati nel corso dell’anno previsti nel PEI.

**Comma 6)** La sottocommissione d’esame può predisporre , utilizzando le risorse finanziarie, prove differenziate idonee a valutate il progresso dell’alunno rispetto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove hanno valore equivalente delle altre ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.

**Comma 7) e 8)** L’esito finale viene determinato dalle condizioni espresse nell’art. 8, ovvero: gli alunni con disabilità che non si presenteranno all’esame conseguiranno un attestato di credito formativo che viene riconosciuto come titolo idoneo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado, cioè ai corsi di istruzione e formazione professionale.

**Comma 9)** Per gli alunni DSA, la valutazione sia degli apprendimenti e sia per l’ammissione esame e prove esame, sarà coerente con quanto predisposto nel PPD.

**Comma 10)** Si devono adottare le misure dispensative e gli strumenti compensativi indicati nel PPD.

**Comma 11)** La commissione d’esame per gli alunni DSA può predisporre tempi più lunghi e l’uso di attrezzature informatiche che sono stati utilizzate nel corso dell’anno.

**Comma 12)**Per l’alunno DSA che ha l’esonero della prova scritta della prova di inglese, la sottocommissione stabilisce le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva di quella scritta.

**Comma 13)** In casi di particolare gravità, su richiesta della famiglia e consenso del consiglio di classe, l’alunno DSA può essere dispensato totalmente dall’insegnamento della lingua straniera, pertanto in sede d’esame sostiene prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.

**Comma 14)** Gli alunni DSA partecipano alle prove standardizzate e il consiglio di classe può predisporre l’uso di adeguati strumenti compensativi predisposti nel PDP. Coloro esonerati dalla prova scritta o insegnamento della L2 non svolgeranno affatto la prova.

**Comma 15)** Nel diploma finale o nell’affissione dei risultati non sarà affatto riportato le modalità di svolgimento o differenziazione delle prove .